

TENNIS CLUB ALA ASSOCIAZ. SPORT. DILETTANTISTICA

VIA DEI MILLE, 6
ALA (TN)

STATUTO SOCIALE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 08.02.2014

ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

1. Il Tennis Club ALA Associazione Sportiva Dilettantistica, fondato in Ala (TN) nell'anno 1978, è un'associazione sportiva dilettantistica apolitica e senza fini di lucro, che consente la pratica del tennis, il suo sviluppo, la sua propaganda e la sua diffusione con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI e dalla Federazione Italiana Tennis. L'associazione ha inoltre, tra i suoi scopi l'organizzazione di attività sociali, culturali e ricreative.
2. L'associazione ha sede legale e sportiva ad Ala (TN).
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti attrezzature sportive, compresa la gestione di un posto di ristoro.
4. L'associazione è obbligata a mantenere caratteristiche idonee al riconoscimento fini sportivi, e di apportare al presente STATUTO le modifiche che fossero imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.
5. I colori sociali il bianco ed il celeste.
6. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
7. L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle *seguenti* attività agonistiche entro il 31 ottobre diciascun anno:
 - a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
 - b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
8. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - AFFILIAZIONE ALLA F.I.T.

1. L'associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.
2. L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
3. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed

agli altri affiliati.

ART. 3 - SOCI

1. Si diviene socio del Circolo versando la quota associativa, eventualmente integrata da specifici versamenti per l'utilizzo dei singoli impianti, avente validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
2. Il socio ha diritto all'uso dei campi da gioco sia all'aperto che al coperto, degli impianti e dei servizi e di quant'altro il Circolo può offrire, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. Il socio ha il dovere di difendere il buon nome del Circolo, di tenere un comportamento corretto e civile e di usare strutture modo migliore per loro conservazione.
4. L'iscrizione comporta la piena ed incondizionata accettazione dello statuto sociale.
5. Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'associazione.
6. I soci dividono in:
 - a) Fondatori: sono coloro che erano presenti alla nascita dell'associazione e che si riconoscono nelle sue finalità.
 - b) Onorari: sono le persone fisiche invitate a far parte dell'associazione dall'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali.
 - c) Benemeriti: sono quelle persone che hanno svolto importanti attività ricoprendo incarichi nell'associazione.
 - d) Soci sostenitori: sono le persone fisiche, Enti, Istituti, Associazioni e/o Fondazioni tecniche e/o scientifiche che in sintonia con gli scopi dell'Associazione abbiano giovato all'Associazione stessa.
 - e) Ordinari: sono persone fisiche o giuridiche che si riconoscono nelle finalità dell'associazione.
 - f) Juniores: sono i soci che hanno compiuto quattordici anni e non hanno compiuto i diciotto anni.
 - g) Ragazzi: sono i soci che non hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.
 - h) Frequentatori: sono le persone fisiche partecipano attività del club pur non praticando il tennis.
7. La qualifica di socio si perde per:
 - a) Morosità: non rinnovando il versamento della quota associativa entro la data fissata annualmente dal Direttivo.
 - b) Espulsione: per decisione dal Collegio dei probiviri. in seguito ad inosservanza dello statuto od a comportamento particolarmente grave anche al di fuori dell'ambito sociale.

ART. 4 - PATRIMONIO

1. L'associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:
 - a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
 - b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
 - c) dai proventi di iniziative attuate o promosse tramite l'associazione. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati fondatori e donazioni di arredi;
 - d) dalle entrate annuali dell'Associazione costituite dai contributi degli associati, iscritti o partecipanti e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati, e da ogni entrata che concorra ad incrementare fondo comune.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'associazione sono i seguenti:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Collegio dei probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

ART. 6 – ASSEMBLEE

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è l'organo deliberativo dell'associazione. Hanno diritto a partecipare alle assemblee i soci in regola con il versamento della quota associativa ed hanno diritto di voto quelli di età superiore ai 16 anni ed appartenenti al Circolo da almeno tre mesi.
2. I soci possono anche farsi rappresentare mediante delega da altri soci, esclusi membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, solo un altro socio.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo, che può delegare a tale incarico, con l'approvazione dell'Assemblea stessa ad un socio.
4. Il Presidente nomina il segretario e, quando occorre, due scrutatori. Il verbale sarà redatto dal segretario e controfirmato dallo stesso; dal Presidente e dagli scrutatori nel caso di elezioni.

Le assemblee si distinguono in:

1. **Assemblea generale ordinaria** è convocata ogni anno dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno con comunicazione scritta ai singoli soci almeno quindici giorni prima della data della riunione ed avviso esposto all'albo sociale, contenente l'ordine del giorno.
 - a) è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e in seconda, qualunque sia il numero dei presenti;
 - b) delibera a maggioranza semplice, tranne i casi specificatamente previsti, sull'operato del Consiglio Direttivo, su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
 - c) elegge alla scadenza del Consiglio Direttivo mediante votazioni separate il Presidente e il Consiglio Direttivo. Ratifica le nomine dei consiglieri subentrati nell'anno a quelli eletti;
 - d) nel caso di variazioni allo Statuto Sociale, da effettuarsi in sede di Assemblea ordinaria, la delibera si considera valida con l'intervento, diretto o in delega, in prima convocazione, di almeno due terzi degli iscritti e, in seconda, almeno un terzo degli iscritti;
 - e) nel caso il Consiglio Direttivo non ottenga l'approvazione dell'Assemblea sulla gestione dell'anno cui l'Assemblea medesima si riferisce, si considera dimissionario e dovrà convocare entro 20 giorni un'Assemblea straordinaria per il suo rinnovo;
 - f) approva il rendiconto economico e finanziario predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - g) elegge numero due revisori dei conti, carica incompatibile con quella di consigliere e di tesoriere. Gli eletti, in caso di nomina a entrambe le cariche, dovranno optare immediatamente per quella prescelta. A loro subentreranno coloro che hanno ottenuto, subito di seguito, il maggior numero di voti. In caso di parità sarà nominato il socio più anziano. Essi controllano la corrispondenza della contabilità e del bilancio, verbalizzando il risultato. Hanno, inoltre, il compito di vigilare sull'amministrazione del Circolo; nel caso rilevassero delle irregolarità, dovranno comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti; ove questi non fossero attuati, illustreranno all'Assemblea la situazione;
 - h) elegge numero cinque componenti del Collegio dei probiviri.
2. **Assemblea generale straordinaria**, è convocata, anche al di fuori della scadenza prevista:
 - a) su iniziativa del Presidente dell'associazione;
 - b) su richiesta motivata di almeno la metà più uno tutti i soci aventi diritto al voto;
 - c) su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) nelle ipotesi (b) e (c) il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento formale della richiesta. Successivamente, l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla convocazione;
 - e) si considera valida con l'intervento, diretto o in delega, in prima convocazione, di almeno due terzi degli iscritti e, in seconda, di almeno un terzo degli iscritti.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Circolo è retto ed amministrato da un Consiglio Direttivo, composto di 7 (sette) membri compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea generale dei soci. L'Assemblea generale dei soci elegge i componenti il Consiglio Direttivo. Ogni socio elettore ha diritto ad esprimere un massimo di 3 preferenze. In caso non accettazione della carica da parte di consiglieri eletti, subentreranno automaticamente quelli che hanno avuto, nell'ordine, il maggior numero di voti dopo gli eletti. A parità di voti è nominato il socio più anziano. Non possono ricoprire la carica di consigliere i soci di età inferiore ai 18 anni, chi ricopre cariche sociali in altre società od associazioni tennistiche o aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della F.I.T.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei componenti; in caso di parità vale la decisione espressa dal Presidente. Ogni componente che per tre volte consecutive sia assente dalle riunioni senza giustificato motivo, può essere esonerato dall'incarico.
3. E' facoltà del Consiglio Direttivo di completare il numero dei suoi componenti, qualora uno o più debba essere sostituito, scegliendo fra i soci con conseguente ratifica da parte dell'Assemblea generale immediatamente successiva, o facendo subentrare i primi non eletti nella precedente votazione senza necessità di ratifica. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti prima della naturale scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo rimarrà in carica solo per l'ordinaria amministrazione e dovrà convocare entro 20 giorni dall'accaduto un'Assemblea straordinaria generale dei soci per il rinnovo sia del Presidente che del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Alle riunioni del Consiglio può assistere un rappresentante del Comune.
5. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) predisporre il bilancio di previsione e quello consuntivo di ciascun esercizio, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) stabilire le norme per l'uso dei campi di gioco, degli impianti e dei servizi connessi;
 - c) predisporre i programmi per preparazione tecnica degli atleti, la composizione delle squadre rappresentative del Circolo, i tornei e qualunque iniziativa in carattere con gli scopi del Circolo;
 - d) stabilire la data dell'Assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, secondo i disposti dell'articolo 6;
 - e) il disavanzo di esercizio risultante alla scadenza del mandato sarà passato all'esercizio successivo, così come eventuali utili non dovranno essere utilizzati nella gestione ordinaria;
 - f) decidere di tutte questioni che interessano il Circolo;

ART. 8 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Circolo a tutti gli effetti
2. Viene eletto dall'Assemblea. Nel caso ci fossero più candidati a parità di voti viene eletto il candidato più anziano.
3. Nomina il Vicepresidente scegliendolo tra i componenti del Consiglio Direttivo.
4. Nomina il segretario-tesoriere, anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
5. Gestisce l'attività del Tennis Club Ala per quanto riguarda l'amministrazione ordinaria.
6. Può delegare parte delle sue funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo.
7. In caso di dimissioni, il Direttivo retto dal Vicepresidente dovrà convocare entro 20 giorni un'assemblea straordinaria nella quale si dovrà eleggere il Presidente del Tennis Club Ala ASD. Il Presidente eletto in quel caso, rimarrà in carica fino alla scadenza del Direttivo.

ART. 9 – IL VICEPRESIDENTE

1. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o dimissioni.

ART. 10 – IL SEGRETARIO - TESORIERE

1. Le due funzioni possono essere conglobate in una persona; può essere anche esterno al Consiglio Direttivo, in tal caso partecipa alle riunioni ma non ha diritto di voto.
2. Il segretario tiene la corrispondenza del Club, il libro dei soci, il libro dei corrispettivi, cura il trattamento dei dati secondo la normativa in vigore, redige il verbale delle riunioni, sottoscrivendolo; adempie a tutte le mansioni di segreteria.
3. Il tesoriere dà esecuzione alle decisioni di spesa ed incasso stabilite dal Consiglio Direttivo; ne tiene regolari scritture contabili che presenterà ai Revisori dei Conti, redige il conto consuntivo sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto fra i soci che non abbiano **mai riportato sanzioni disciplinari**; resta in carica per la durata di 3 anni e fino all'elezione del successivo Collegio dei probiviri;

2. È composto di cinque membri, che, nel corso della prima riunione, eleggono tra di loro il Presidente ed il Vicepresidente.
3. Il Collegio dei probiviri:
 - a) ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli atleti aggregati e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa;
 - b) si attiva autonomamente o su segnalazione;
 - c) opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;
 - d) adotta i provvedimenti disciplinari, con deliberazione motivata.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di tre componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
5. Tutti i provvedimenti e le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono appellabili al Collegio arbitrale, previsto dal successivo articolo 14, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione scritta agli interessati.

ART. 11 - RENDICONTO

1. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, deve convocare l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; l'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti associati copia del bilancio stesso. Eventuale avanzo di gestione deve essere investito nell'esercizio successivo secondo finalità di cui all'art 1.
3. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo di spesa, redatto con le medesime modalità del rendiconto, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
4. Il rendiconto ed il preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
5. Il rendiconto ed il preventivo di spesa regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

ART. 12 – DISCIPLINA E VERTENZE

1. Sia la F.I.T. sia l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari;
2. I provvedimenti disciplinari che può adottare il *Collegio dei probiviri* nei confronti degli associati sono:
 - a) ammonizione;
 - b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
 - c) radiazione.
3. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.
4. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
 - a) dell'associazione;
 - b) degli amministratori e dirigenti dell'associazione;
 - c) dei tesserati F.I.T. dell'associazione.
5. L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

ART. 13 - SCIoglimento DEL CIRCOLO

1. Lo scioglimento del Circolo potrà avvenire solo con deliberazione della maggioranza dei 2/3 (due terzi) di almeno dei 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti convocati in una apposita Assemblea generale straordinaria; nel caso mancasse tale numero minimo, l'Assemblea sarà riconvocata a distanza di trenta giorni e delibererà, sempre con la maggioranza dei 2/3, qualunque sia il numero dei presenti. Nominerà quindi tre liquidatori che provvederanno alla liquidazione dei beni di proprietà. Il patrimonio dell'associazione e l'eventuale residuo attivo, dovranno essere devoluti, su decisione dell'Assemblea, ad una istituzione benefica o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; nel caso invece risultassero dei debiti, i soci concorreranno in parti uguali al saldo dei medesimi.

ART. 14 - CONTROVERSIE

1. I soci s'impegnano a non adire in alcun caso le vie legali per ogni e qualsivoglia controversia con il Circolo. Tutte le controversie che dovessero sorgere fra Soci e Circolo saranno sottoposte a giudizio inappellabile del Presidente della F.I.T. o di persona da questi designata quale arbitro amichevole compositore.
2. L'associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

Per quanto non contemplato espressamente nel presente Statuto sociale valgono i disposti dello statuto F.I.T.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del Tennis Club Ala il 08 febbraio 2014.

Il Presidente